

La successione *mortis causa* nei contratti di *account* e le clausole di intrasmissibilità

di ALESSANDRO MECENATE

Notaio e dottorando di ricerca

Università La Sapienza di Roma

Abstract

L'articolo esplora il concetto di eredità digitale, analizzando la sua rilevanza nella società dell'informazione e le implicazioni giuridiche della trasmissione mortis causa dei dati digitali. Viene approfondito il problema della successione e del diritto di accesso dei congiunti ai dati del defunto. Attraverso un'analisi comparata delle normative in diversi ordinamenti giuridici e della giurisprudenza italiana, il lavoro evidenzia la necessità di strumenti normativi e soluzioni contrattuali che permettano agli utenti di esprimere in modo chiaro la loro volontà in merito alla gestione post mortem dei propri dati digitali, valutando la possibilità del mandato post mortem exequendum.

The article explores the concept of digital inheritance, analyzing its relevance in the information society and the legal implications of mortis causa transmission of digital data. It delves into the issue of succession and the right of relatives to access the deceased's data. Through a comparative analysis of legal frameworks in different jurisdictions and Italian case law, the study highlights the need for regulatory tools and contractual solutions that allow users to clearly express their will regarding the post-mortem management of their digital data, considering the possibility of the mandate post mortem exequendum.

Sommario: 1. Premessa; 2. L'immortalità digitale e successione *mortis causa*; 3. Il patrimonio digitale e l'*account*; 4. La successione *mortis causa* dell'*account* e il diritto di accesso dei congiunti del *de cuius*; 5. Spunti comparatistici; 6. Regime giuridico tra tutela normativa e interventi giurisprudenziali; 7. Autonomia privata e valida manifestazione della volontà del titolare dell'*account*.

1. Premessa

Nell'era attuale, definita "tecnologica" o "digitale" [termine che indica l'attuale società post-industriale, dove la gestione dell'informazione e della conoscenza hanno sostituito il ruolo svolto dal lavoro e dal capitale, e dove l'economia si basa su beni e servizi intangibili fondati sui dati e sull'informazione, ZICCARDI e PERRI, voce *Infosfera*, in *Dizionario Legal Tech*, Giuffrè, 2020, 891], l'avanzamento dei computer ha trasformato

radicalmente le interazioni umane e segnato la transizione verso la "società dell'informazione". Questa nuova realtà è caratterizzata dalla fusione tra il mondo reale e un universo parallelo, l'infosfera o cyberspazio [ZICCARDI e PERRI, op. cit., 167], che è uno spazio digitale e globale composto da reti interconnesse e *bit*.

La raccolta di dati in rete frantuma l'unità del pensiero e dei sentimenti che, sempre in rete, vengono ricomposti e danno vita ad entità non necessariamente coincidenti con quelle del mondo reale [CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, in *Dir. Inf.*, 2018, 1, 70]. L'operatore del diritto deve quindi relazionarsi con questa nuova realtà digitale, tanto da dover ridefinire la concezione della persona, e di conseguenza quella di patrimonio personale, che comprende oggi anche nuove entità di natura digitale. In questo contesto, emerge l'identità digitale, che rappresenta uno dei fenomeni distintivi che spingono gli studiosi a parlare di post-umanità e di *homo numericus* [RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, 2012, 197, secondo il quale, con «l'*homo numericus*, si entra nella dimensione del post-umano», e si realizzano fenomeni definibili come «mutazioni antropologiche» (pagina 315), in quanto le attività che la persona pone in essere nello spazio digitale sono realizzabili tramite il "corpo elettronico" (pagina 318), e nella rete «insieme alla trasformazione del corpo muta la collocazione della persona nel sistema delle relazioni. Il corpo umano si inserisce in una rete sempre più vasta di sistemi informatici e robotici – una rete che consente di estendere la nostra capacità di comunicare e agire» (pagina 367)].

L'identità digitale può essere intesa come quel complesso di informazioni che l'uomo cede alla rete nel momento in cui stipula un contratto di *account* di indirizzo di posta elettronica o di *social network*. Queste operazioni tecnologiche sembrano gratuite, ma in realtà sono i dati dell'utente, le sue informazioni, che diventano merce di scambio nei contratti che stipula con la piattaforma [sul tema si rinvia a BACHELET, *Il contratto di scambio di "servizi contro dati" (o contro prezzo)*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, 6, 1133 ss.]. Queste informazioni sono poi oggetto di decisioni algoritmiche e vengono ridotte ad oggetto da parte della macchina, la quale è la vera protagonista capace di formare l'identità del soggetto a cui sono riferibili quei dati. L'utente, quindi, da soggetto dell'informazione diventa una categoria merceologica, attraverso l'attività di profilazione dei dati dell'utente e l'aggregazione delle sue preferenze di consumo; i suoi dati, allineati alla circolazione esistente nell'ambiente digitale, una volta "digitalizzati" si oggettivizzano e, quindi, diventano suscettibili di utilizzazione economica, ed acquisiscono i caratteri morfologici della rete, ovvero la perennità e la tendenziale ubiquità [PULITANÒ, *Il «soggetto» della modernità e i suoi beni*, <https://www.ratioiuris.it/il-soggetto-della-modernita-e-i-suoi-beni>, 1 giugno 2023]. Ed è in questo nuovo sistema economico che assumono sempre maggiore importanza le categorie dell'identità digitale e, di conseguenza, dell'eredità digitale [«le soluzioni tecnologiche che permettono di realizzare prodotti predittivi conducono le società a non limitarsi a trarre vantaggio dalla cattura delle esternalità positive generate dalla produzione di contenuti effettuata dagli utilizzatori, ma a dotarsi

di strumenti per una raccolta pervasiva dei dati che essi rilasciano a ogni movimento che effettuano *online*. L'utilizzatore deve essere seguito, controllato, perché è fonte di una nuova materia prima: per questo, è possibile parlare di capitalismo della sorveglianza» QUARTA, *Mercati senza scambi. Le metamorfosi del contratto nel capitalismo della sorveglianza*, ESI, 2020, 42 s., trattano il tema (parlando rispettivamente di capitalismo dell'informazione, biocapitalismo e capitalismo cognitivo) anche LAS CASAS, *Capitalismo dell'informazione e circolazione della ricchezza*, ESI, 2024; CODELUPPI, *Il biocapitalismo, Verso lo sfruttamento integrale di corpi, cervelli, emozioni*, Bollati Boringhieri, 2008; FUMAGALLI, *Bioeconomia e capitalismo cognitivo. Verso un nuovo paradigma di accumulazione*, Carocci, 2007]. Lo studioso del diritto successorio, quindi, è chiamato a riflettere sulla compatibilità tra le tradizionali tecniche di successione *mortis causa* e la trasmissione del patrimonio digitale, e in particolare, sull'ammissibilità della successione *mortis causa* nei dati digitali e se questi dati possano essere considerati beni e quindi oggetto di diritti trasmissibili.

2. L'immortalità digitale e successione *mortis causa*

Nelle successioni *mortis causa*, la morte è il fatto giuridico che costituisce la causa della trasmissione del patrimonio o, in casi particolari, la semplice occasione per l'acquisizione dei beni da parte dei soggetti indicati dalla legge o dal testatore [«non ogni acquisto subordinato alla morte rientra nella nozione di successione a causa di morte, in quanto esistono acquisti che dipendono dalla morte, ma che non derivano dal patrimonio del defunto (pensione, indennità *et similia*), i quali avvengono direttamente a favore dei superstiti iure proprio e non *iure successionis*», Consiglio di Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8059, in *Banca dati de Il Foro Italiano*]. Nel mondo fisico, la morte è definita come la cessazione di tutte le funzioni dell'encefalo (art. 1 L. 29 dicembre 1993, n. 578). Nel contesto digitale, invece, il concetto di morte è meno evidente, manifestandosi come un'inattività permanente dell'utente o come la sua rimozione dai motori di ricerca, spesso legata all'esercizio del diritto all'oblio o del diritto alla cancellazione [art. 17 Reg. *e-IDAS* sul Diritto alla cancellazione, art. 11 della *Dichiarazione dei diritti in Internet*, 14 luglio 2015]. La morte biologica, quindi, provoca una netta separazione tra la persona fisica e la persona digitale, poiché quest'ultima può continuare ad esistere ed interagire nel mondo virtuale indipendentemente dalla prima [BONAVITA, *Identità digitale, corpo elettronico e reputazione*, in ZICCARDI e PERRI (a cura di), *Tecnologia e diritto*, II, Giuffrè, 2019, 25 ss.; BONAVITA, *Il corpo elettronico*, in CASSANO e PREVITI (a cura di) *Il diritto di internet nell'era digitale*, Giuffrè, 2020, 107; *Relazione per l'anno 2003 sull'attività svolta dal Garante Privacy*, Discorso Del Presidente Stefano Rodotà, Roma, 28 aprile 2004, www.garanteprivacy.it/documents/10160/10704/1314441; *Relazione per l'anno 2004 sull'attività svolta dal Garante Privacy*, Discorso del Presidente Stefano Rodotà, Roma,

9 febbraio 2005, www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1093776; D'ARMINIO MONFORTE, *La successione nel patrimonio digitale*, Pacini, 2020, 24 ss.].

La persona digitale, infatti, è intrinsecamente orientata verso una sorta di immortalità, grazie all'insieme di dati e informazioni che costituiscono l'identità digitale, e i dati sembrano possedere una durata potenzialmente illimitata, andando ben oltre la vita della persona a cui appartengono [APOSTOLO, *Eredità digitale: inquadramento generale*, *Studio CNN* 1/2023, 2023, 7].

Si può capire, quindi, come l'immortalità digitale influenzi l'intera dinamica della successione ereditaria [MAGNANI, *Il patrimonio ereditario e la sua devoluzione ereditaria*, in *Vita notarile*, 2019, 3, 1281], la cui disciplina, ideata per applicarsi al mondo materiale e "mortale", deve invece essere adattata al mondo digitale e "immortale".

In particolare, la sopravvivenza dell'eredità digitale rispetto a quella reale solleva dubbi sull'ammissibilità di una "persistenza" dei diritti oltre la vita della persona fisica e sulla possibilità di riconoscere un diritto alla privacy o un diritto all'oblio *post mortem* [TESCARO, *La tutela postmortale della personalità morale e specialmente dell'identità personale*, in *Jus Civile*, 2014, 316 ss.; ARCELLA, *La tutela della personalità del defunto e la protezione post mortem dei dati personali*, in *Notariato*, 2021, 6, 608; ASTONE, *Il diritto all'oblio*, in BOCCHINI (a cura di) *Manuale di diritto privato dell'informatica*, ESI, 2023, 139 ss.]. Inoltre, si solleva il problema, che verrà affrontato in seguito, della successione nei dati del *de cuius*, e in particolare ci si chiede se si possa parlare di una vera e propria trasmissione ereditaria dei dati, un'"eredità digitale", o se si tratti invece di un diritto personale (*iure proprio*) dei congiunti di accedere ai dati del defunto, ad esempio ottenendo le credenziali dai gestori delle piattaforme.

3. Il patrimonio digitale e l'account

Il termine "patrimonio digitale" o "eredità digitale" è utilizzato, in senso atecnico, per identificare un insieme eterogeneo di rapporti giuridici e situazioni soggettive giuridicamente rilevanti, tra le quali si possono annoverare sia elementi già noti sia nuove categorie (chiamate *digital assets*, beni digitali, risorse o sostanze digitali). Si tratta di entità patrimoniali, non patrimoniali o persino ibride [D'ARMINIO MONFORTE, op. cit., 69 ss.; APOSTOLO, op. cit., 14].

L'art. 810 c.c. definisce i "beni" come "le cose che possono formare oggetto di diritti". I beni possono essere intesi come entità (fisiche o ideali, materiali o immateriali, economiche o non economiche, purché dotate di una propria identità) la cui qualificazione giuridica come "beni" dipende dagli interessi giuridicamente rilevanti che li riguardano, e che il legislatore considera meritevoli di tutela, prevedendo per essi apposite misure di

protezione [SGANGA, *Sub Art. 810*, in *Codice civile. Commentario* fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, Giuffr , 2015, 3].

La definizione di "beni" rappresenta uno strumento per analizzare e comprendere se determinate entit  possano essere considerate "beni" secondo l'ordinamento giuridico, e quindi essere oggetto di diritti [COSTANTINO, *I beni in generale*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Rescigno, I, Utet, 2005, 3 ss.; BUSACCA, *I beni digitali nella tassonomia dei beni giuridici*, Cacucci, 2023, 37 ss.].

I "beni digitali", in particolare, si distinguono per la loro rappresentazione in formato binario, un linguaggio computazionale basato su sequenze di 0 e 1 (detto *bit*, abbreviazione di *binary digit*), linguaggio che   utilizzato per la creazione, l'elaborazione, lo scambio e l'archiviazione di tali beni tramite elaboratori elettronici [D'ARMINIO MONFORTE, op. cit., 39 ss.]. Tali beni rientrano nella categoria dei beni mobili (art. 811 c.c.), potendo essere considerati come "energie naturali" [ZACCARIA, *La successione mortis causa nei diritti di disporre di dati personali digitalizzati*, in *Studium Iuris*, 2020, 11, 1370]. Sul tema, si osserva che «si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico» (art. 814 c.c.), e che quindi la memoria digitale, in quanto "energia", non pu  essere considerata come *res* ove non abbia valore economico. Tuttavia, sebbene non pecuniariamente valutabili, i beni digitali sono comunque suscettibili di uso selettivo (*ad excludendum omnes alias*) da parte dell'interessato (ed   proprio questa la funzione di *password* e *account*) [CALVO, *La successione digitale tra logiche panproprietary ed extrapatrimonialit *, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, 6, 1378]. Inoltre, anche a voler dubitare della "naturalit " dell'energia costituita dai *bit*, essi sicuramente possono essere considerati oggetto di diritti, e quindi rientranti nell'ambito di applicazione dell'ultimo comma dell'art. 813 c.c. secondo il quale «le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti» [GORASSINI, *Lo spazio digitale come oggetto di un diritto reale?*, in *MediaLaws*, 2018, 2, 59,].

L'eredit  digitale   costituita da un insieme eterogeneo di elementi che includono sia entit  patrimoniali, suscettibili di valutazione economica (art. 1174 c.c.), sia entit  non patrimoniali, che rispondono a interessi di natura personale, morale, affettiva o familiare. Perci , la dottrina distingue i beni digitali in base al loro valore meramente personale (quelli che, pur non possedendo un valore economico intrinseco, assumono un significato morale o affettivo per un soggetto specifico, come la corrispondenza elettronica o le fotografie) o anche patrimoniale (beni che possiedono un valore economico intrinseco, ad esempio le criptovalute), indipendentemente dal fatto che siano memorizzati o meno su un supporto fisico [RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2019, 1, 88; VIGORITO, *La 'persistenza' postmortale dei diritti sui dati personali: il caso Apple*, in *Dir. inf.*, 2021, 6, 41 ss.]. Tale distinzione consente di individuare il relativo regime giuridico applicabile e, quindi, le forme di protezione prefigurate in astratto dall'ordinamento per ciascuna di esse. Molte di queste componenti presentano un contenuto complesso, e questa complessit  rende complicata

l'individuazione di categorie giuridiche precise di beni digitali patrimoniali e non patrimoniali.

Una seconda classificazione [CHAN, *Postmortem Life On-Line*, in *Probate&Property*, 2011, Vol. 25, 4, 35 ss.; CARROLL, *Digital Assets: A Clearer Definition, Digital Est. Resource*, in *thedigitalbeyond.com*, 30 gennaio 2012], che sembra più semplice da effettuare, distingue tra patrimonio digitale *offline* (beni digitali che sono memorizzati su un supporto fisico - come una chiavetta USB o un CD - o virtuale - come i servizi di *cloud storage* quali Google Drive, Dropbox, iCloud - ma che esistono indipendentemente da esso, ad esempio file, software e documenti informatici, immagini, audio, video, documenti di testo, nomi a dominio, siti *web* ecc.) e *online* (tutti i beni digitali che non hanno un supporto fisico, e che vengono generati, scambiati o gestiti attraverso contratti di servizio stipulati con le piattaforme tramite *account* personali - *account* di posta elettronica, *account* di *social network*, piattaforme finanziarie e di *e-commerce* o sistemi di pagamento elettronico)[DE ROSA, *Trasmissibilità mortis causa del patrimonio digitale*, in *Notariato*, 2021, 5, 495 ss.]. Appartiene a quest'ultima categoria l'*account* [DE ROSA, op. cit., 498: «volendo sgombrare la scena da ogni possibile equivoco, occorre precisare che l'espressione “successione *mortis causa* dell'*account*” deve essere intesa nel senso di (verificare la) trasmissibilità del rapporto contrattuale e dei relativi dati digitali, in caso di morte dell'utente. Orbene, tale interrogativo non è di agevole soluzione stante il delicato rapporto tra tutela della privacy e dell'identità digitale del *de cuius* - ovvero, come si è efficacemente detto, “tutela post-mortale dei dati personali” - e successione universale»].

L'*account*, dal punto di vista tecnico, non può essere considerato un vero e proprio “bene digitale”, bensì rappresenta il risultato di una relazione contrattuale tra un utente e un fornitore di servizi della società dell'informazione (*Internet Service Provider*) [MASPES, *Successione digitale, trasmissione dell'account e condizioni generali di contratto predisposte dagli internet services providers*, in *Contratti*, 2020, 5, 583 ss.; APOSTOLO, op. cit., 8]. Questo contratto [concluso con il sistema del “*point and click*”, che integra il requisito forma scritta, Cass. sez. un., 19 settembre 2017, n. 21622 in *www.cortedicassazione.it*] permette all'utente di accedere a un servizio o a un ambiente virtuale specifico, che rimane di proprietà del fornitore del servizio digitale e, solitamente, può essere personalizzato dall'utente stesso, includendo contenuti e funzionalità definite dall'accordo contrattuale.

Quindi, il trasferimento *mortis causa* dell'*account* potrebbe configurarsi come successione nella posizione contrattuale dell'utente deceduto. Il principio della successione nella posizione contrattuale è considerato immanente al nostro sistema giuridico; tuttavia, questa possibilità è solitamente esclusa dai contratti standardizzati predisposti dai fornitori di servizi informatici, attraverso apposite clausole. Inoltre, la dottrina prevalente sottolinea la natura eminentemente personale del rapporto di *account* di *social network* e nega, di conseguenza, che esso possa devolversi agli eredi

[CAMARDI, op. cit., 87 ss.; DE FRANCESCO, *La successione mortis causa nei rapporti contrattuali: spunti interpretativi sull'art. 2 terdecies Codice privacy e sull'eredità "digitale"*, in *Contr. e impr.*, 2022, 2, 667 s.; DELLE MONACHE, *Successione mortis causa e patrimonio digitale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 2, 463; MARINO, *Mercato digitale e sistema delle successioni mortis causa*, ESI, 2022, 139 ss., 143 ss. e 169 s.].

4. La successione *mortis causa* dell'account e il diritto di accesso dei congiunti del *de cuius*

Nell'ottica dei problemi sopra esposti, in primo luogo, occorre stabilire se si verifichi effettivamente una trasmissione ereditaria dei dati (e quindi si possa parlare di eredità digitale) o se, al contrario, sussista solo un diritto personale (*iure proprio*) dei congiunti di accedere ai dati del *de cuius*, ottenendo le relative credenziali di accesso dai *provider*. In secondo luogo, bisogna chiarire se i dati personali debbano sempre essere considerati come patrimonio o se talvolta possano costituire ricordi personali del defunto, e quindi non trasferibili. Infine, è necessario approfondire se i ricordi personali siano beni (ovvero "*cose che possono formare oggetto di diritti*"), e se i dati digitali siano tutti beni rientranti nel patrimonio, inclusi nella nozione di "*sostanze*" di cui all'art. 587 c.c. [Il termine "*sostanze*" sembra ricomprendere una categoria più ampia rispetto a quella dei beni *ex* art. 810 c.c.: ZOPPINI, *Le "nuove proprietà" nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine di una teoria dei beni)*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2000, 1, 185 ss.], oppure se alcuni dati restino diritti personali ed esclusivi del *de cuius*, risultando quindi intrasmissibili [CARLEO, *Clausola di intrasmissibilità mortis causa degli account*, in CONFORTINI (a cura di) *Clausole negoziali*, III, Utet, 2024, 555; sulla difficoltà di assimilare i dati ai beni mobili e di applicare le relative regole di circolazione SCHMIDT-KESSEL e PERTOT, *Donazione di dati personali e risvolti successori*, in ARROYO AMAYUELAS, BALDUS, DE CARVALHO GOMES, LEROYER, LU, RAINER (a cura di) *Casi controversi in materia di diritto delle successioni, Esperienze straniere*, II, ESI, 2019, 901 ss.].

Una possibile soluzione a quest'ultima problematica consiste nel distinguere i dati in base alle informazioni in essi contenute, separando i dati personali da quelli che hanno esclusivamente un valore patrimoniale, come ad esempio le criptovalute [BOCCHINI, *Nuovi beni digitali e mondi dematerializzati. I metaversi*, in *Manuale di diritto privato dell'informatica*, ESI, 2023, 167 ss.; PASQUINO, *Le monete virtuali* in *Manuale di diritto privato dell'informatica*, ESI, 2023, 225 ss.]. Per tali beni, l'applicazione delle regole della successione ereditaria non presenta particolari complessità, ma il quadro si complica per i dati (anche personali) che sono conservati da un *provider* e protetti da *password*, come succede negli *account*. In generale, comunque, anche i dati personali possono considerarsi come beni, una volta che abbiano subito il processo di digitalizzazione, che ne implica la materializzazione [ZACCARIA, op. cit., 1371]. Una volta che le informazioni riguardanti un

soggetto, per loro natura astratte e appartenenti al mondo delle idee, all'iperuranio, siano tradotte in una sequenza di *bit*, queste diventano "cose che possono formare oggetto di diritti".

Occorre ora interrogarsi sull'ammissibilità di una trasmissione ereditaria dei dati non meramente patrimoniali. Secondo una prima teoria, alla morte del titolare, oltre alla vera e propria successione *mortis causa* dei dati digitali patrimoniali (che costituiscono la vera eredità digitale, trasmessa *iure successionis*), si configura anche un diritto personale dei congiunti (*iure proprio*) di accedere alla "memoria digitale" del *de cuius*, che include il diritto di ottenere le *password* dai gestori delle piattaforme [CARLEO, op. cit., 559]. Se è ragionevole affermare che gli eredi abbiano diritto a succedere nella titolarità dei beni digitali patrimoniali del *de cuius*, meno certo è il loro diritto di accedere ai dati personali di quest'ultimo, quando sono contenuti in un *account*. Nell'*account*, infatti, può essere contenuta la corrispondenza privata del *de cuius*, o le sue fotografie personali, per le quali si discute se possano ritenersi parte dell'asse ereditario che si trasmette agli eredi. In altri ordinamenti, come quello tedesco, la questione sulla caduta o meno in successione della corrispondenza confidenziale del *de cuius* è risolta dalla legge (i §§2373 e 2047 del BGB si esprimono in senso affermativo). In Italia, invece, la questione è ancora aperta [sul tema TUCCILLO, *La successione ereditaria avente ad oggetto le carte, i documenti, i ritratti e i ricordi di famiglia*, in *Dir. Succ. fam.*, 2016, 1, 159 ss.; BEMBO, *Carte, documenti, ritratti, ricordi di famiglia*, nel *Trattato di diritto delle successioni e donazioni* diretto da Bonilini, I, *La successione ereditaria*, Giuffrè, 2009, 799 ss.; MOLLO, *Il diritto alla protezione dei dati personali quale limite alla successione mortis causa*, in *Jus civile*, 2020, 430 ss.; TROLLI, *La successione mortis causa nei dati personali del defunto e i limiti al loro trattamento*, in *Jus civile*, 2019, 313 ss.; MANIACI e D'ARMINIO MONFORTE, *L'eredità digitale tra silenzio della legge ed esigenze di pianificazione*, in *Corriere Giur.*, 2020, 11, 1367], come anche per i diritti "moralì" d'autore sulle opere dell'ingegno, per i quali è dubbio se possano essere "*fatti valere*" dai soggetti indicati dall'art. 23 L.A. *iure successionis* (come accade per i diritti patrimoniali) oppure *iure proprio*, come è sostenuto dalla dottrina che sembra prevalente [MORRI, *Il diritto d'autore. Le lettere missive ricevute da de cuius*, in *Tratt. Bonilini*, I, Utet, 2009, 695; DE CUPIS, *I diritti della personalità*, nel *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da Cicu e Messineo, IV, Giuffrè, 1982, 616; RICCIUTO, *La pubblicazione dell'epistolario confidenziale di uno scrittore, Ancora in tema di personalità morale dell'autore dopo la sua morte*, in *Dir. Inf.*, 1995, 3, 626 ss., NAZZARO, *I poteri dispositivi sulla corrispondenza tra riservatezza e diritto d'autore*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2000, 11, 122 ss.].

In base ad un'altra prospettiva, si può ipotizzare la successione *mortis causa* di diritti che non hanno (o hanno solo in parte) la caratteristica della patrimonialità, nonostante ciò significhi scontrarsi contro i principi di unità e di patrimonialità della successione. Tuttavia, quest'ultimo principio non deve considerarsi come assoluto, specie nel contesto giuridico moderno in cui, diversamente da quanto poteva avvenire in passato, trovano

spazio fattispecie di trasmissione di diritti classificabili come non puramente patrimoniali (cc.dd. diritti personalpatrimoniali) o addirittura privi di qualsivoglia connotato patrimoniale (diritti personali) parte della categoria (contrapposta a quella dei diritti patrimoniali) dei diritti extrapatrimoniali [ZACCARIA, op. cit., 1370; MARINO, op. cit., 218]. Quanto al principio di unità della successione, in forza del quale, in difetto di una precisa volontà testamentaria, i beni del *de cuius* dovrebbero essere tutti devoluti sulla base delle norme riguardanti la successione legittima, senza che assumano rilievo le specifiche caratteristiche dei singoli beni e rapporti giuridici, si può rilevare come anch'esso abbia perso la propria assolutezza e dogmaticità. Vi sono infatti sempre più casi di “vocazione anomala”, in cui la successione si verifica in favore di soggetti diversi da quelli indicati nelle norme sulla successione legittima, nell'ambito di alcuni diritti patrimoniali (si pensi alla successione nel rapporto di locazione ex art. 6, l. 27 luglio 1978, n. 392), e di tutti i diritti extrapatrimoniali, per i quali ben si comprende che non possano valere le tradizionali regole sulla successione, in quanto consolidatesi con riguardo alle caratteristiche generali dei diritti patrimoniali, lì dove ogni diritto extrapatrimoniale ha una sua specificità. In particolare, la successione dei dati personalizzati si sostanzierebbe in una successione anomala di diritti personalpatrimoniali [ZACCARIA, op. cit., 1371 s.]. Il ridimensionamento dei principi di patrimonialità e di unità della successione [MARINO, op. cit., 218] va di pari passo con la “ripersonalizzazione” della successione, che riafferma la neutralità della vicenda successoria rispetto alla natura dell'interesse tutelato dalla posizione giuridica che faceva capo al defunto. In quest'ottica, quindi, la contrapposizione tra diritti patrimoniali e non patrimoniali è ininfluyente rispetto all'an della successione [CONFORTINI, *Persona e patrimonio nella successione digitale*, Giappichelli, 2023, 271 s.].

5. Spunti comparatistici

Il dibattito scientifico sull'identità digitale si è sviluppato attorno a diverse decisioni riguardanti l'accesso agli account di posta elettronica, *social network* e archivi *online*. Per questo motivo, l'analisi di alcune pronunce, al di là delle soluzioni specifiche legate ai diversi ordinamenti giuridici, consente di individuare i principali conflitti sul tema dei diritti della personalità, del diritto successorio e dell'autonomia contrattuale [conflitti che «risentono dell'influsso di due forze contrapposte: dimensione *globale* e forza *uniformatrice* dei contratti di servizi digitali; tendenza *conservatrice* e *specificità* dei diritti nazionali in tema di successioni a causa di morte», CONFORTINI, op. cit., 64 s.].

Il dibattito sulla successione digitale può dirsi aver avuto origine nella giurisprudenza statunitense [CONFORTINI, op. cit., 65]. Una legge federale del 1986 (SCA, *Stored Communication Act*, emanato come titolo II dell'ECPA – *Electronic Communications Privacy Act* del 1986) stabilisce il principio secondo cui la divulgazione dei dati personali a terzi è vietata, salvo due eccezioni: il consenso del titolare o l'ordine di una

Corte. Il *Computer Fraud Abuse Act*, che risale sempre al 1986, punisce l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico ed è stato interpretato nel senso di impedirlo anche al fiduciario del defunto, ravvisando nelle clausole contrattuali di intrasferibilità degli *account* una ipotesi di autorizzazione negativa [CONFORTINI, op. cit., 67]. In queste norme, quindi, l'accesso agli *account* è generalmente negato agli eredi, e questo principio trova conferma in molte decisioni [Probate Court della Contea di Oakland, Ellsworth, No. 2005/296, 651-DE riguardante il poeta William Talcott; Santa Clara County Superior Court, Case No. 1-02-CV805070, riguardante la scrittrice di fama internazionale Marsha Mehran], nelle quali gli eredi hanno ottenuto solo una consegna selettiva di dati, spesso tramite supporti fisici come CD, escludendo, nel caso di *account* di posta elettronica, la corrispondenza in bozza o quella inviata a terzi, e senza che fosse concesso un accesso completo all'*account*.

Nel 2015 la commissione per il diritto uniforme (*Uniform Law Commission*) ha pubblicato il *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (R.U.F.A.D.A.A.)*, che prevede un sistema in cui le norme hanno un ruolo suppletivo, applicandosi solo qualora non siano derogate dall'autonomia privata. La fonte normativa prioritaria è rappresentata dagli *online tools*, ovvero clausole distinte dalle condizioni generali di contratto ed espressamente riguardanti indicazioni sulla ostensione dei dati a terzo (Section 4); se tali clausole consentono la modifica e la revoca della determinazione dell'utente allora prevalgono anche sulle dichiarazioni testamentarie o contenute in altri atti di ultima volontà; se invece la volontà dell'utente non si è manifestata in questo tipo di clausole contrattuali, allora avranno efficacia le dichiarazioni legittimanti o preclusive eventualmente rese con gli atti di ultima volontà. Inoltre, la normativa distingue tra il contenuto delle comunicazioni elettroniche (Section 7) e il registro delle comunicazioni e altri dati digitali (Section 8). Per quanto riguarda il contenuto delle conversazioni, vige il principio della intrasmissibilità, pertanto possono essere rese accessibili solo se l'utente ha espressamente autorizzato la loro divulgazione, e l'onere della prova spetta a chi ne fa richiesta. Diversamente, per il registro delle comunicazioni e altri contenuti digitali, si applica il principio opposto: l'accesso è consentito salvo che l'utente abbia manifestato esplicitamente la volontà di impedirlo. Coesistono, quindi, una regola di inaccessibilità dispositiva con riguardo al contenuto delle comunicazioni elettroniche e altra, di accessibilità dispositiva per i restanti dati e metadati della comunicazione [CONFORTINI, op. cit., 67 ss.].

Il modello adottato negli Stati Uniti si basa quindi su un approccio volontaristico, fondato sul principio di autonomia contrattuale e quindi su delle specifiche clausole contrattuali sottoscritte dall'utente (gli *online tools*, che spesso prevedono che l'*account* non sia trasferibile e che il servizio sia interrotto alla morte dell'utente) e ad un eventuale atto di ultima volontà. Le pretese conoscitive degli eredi sono quindi subordinate alla volontà del *de cuius*, che può sempre impedire l'accesso ai propri dati.

Per quanto riguarda l'Europa, manca una disciplina europea sull'eredità digitale, per cui gli Stati membri stanno adottando soluzioni diverse a livello nazionale.

In Francia, la legge sulla *République Numérique* (Loi n. 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique) ha affrontato il tema delle "successioni digitali". Essa dichiara inefficaci le clausole che vietano la trasmissione dei dati digitali e l'articolo 63 riconosce all'interessato il diritto di decidere, per il periodo successivo alla sua morte, la sorte dei dati caricati su piattaforme e servizi online, e riconosce ai suoi eredi il diritto di accedere ai medesimi dati, salvo l'interessato si esprima altrimenti. Tuttavia, la legge non tratta della trasmissione di servizi o contenuti digitali acquistati dal *de cuius*, come collezioni di brani musicali o licenze software.

La normativa offre anche la possibilità di redigere una sorta di testamento digitale, attraverso il quale l'interessato può stabilire «direttive generali concernenti l'insieme di dati, a carattere personale relative all'interessato.» Queste direttive, modificabili o revocabili in qualsiasi momento, permettono di decidere liberamente il destino dei dati, inclusa la possibilità di autorizzare la loro consegna a terzi. Inoltre, l'interessato può designare un esecutore di queste direttive, che potrà richiedere l'accesso e la fornitura dei dati «caduti in successione».

Dal punto di vista formale, le direttive devono essere depositate presso un fiduciario accreditato dall'Autorità nazionale competente e registrati in un apposito registro.

Qualora il defunto non abbia lasciato alcuna direttiva, gli eredi e i familiari potranno comunque esercitare un diritto di accesso limitato ai dati personali necessari per determinare l'asse ereditario, o regolare sua liquidazione o divisione, e ai dati che costituiscono «ricordi di famiglia» trasmissibili agli eredi, come fotografie salvate su piattaforme di cloud storage. Infine, potranno sempre ottenere dai fornitori di servizi *online* la cancellazione dei profili utente del *de cuius*.

Anche la Spagna dispone di una normativa specifica in materia. Inizialmente, la regione della Catalogna aveva adottato la Ley 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los libros segundo y cuarto del Còdigo civil de Cataluña [reperibile su www.boe.es/diario-boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8525], poi dichiarata incostituzionale [Tribunale Costituzionale spagnolo, sentenza del 17 gennaio 2019, reperibile su www.tribunalconstitucional.es/NotasDePreusa Documentos /NP-2019-002/20174751STC.pdf]. Successivamente, è stata approvata una normativa a livello nazionale [Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD) reperibile su www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG12-A-13-4.pdf]. La normativa spagnola appare orientata a garantire un maggiore accesso ai dati da parte degli eredi e familiari, dimostrando un'impostazione più permissiva rispetto alla legge francese, che invece appare più protettiva della riservatezza dei dati personali.

In Portogallo viene introdotta una tutela graduata, calibrata in base alla tipologia e alla natura sensibile dei dati personali [art. 17 della Ley n. 58/2019 de 8 de agosto]. La

normativa estone, invece, propone una soluzione originale e unica, in base alla quale i dati personali dei defunti sono protetti solo per dieci anni dalla morte del titolare (venti nel caso in cui questo fosse un minore), dopo i quali tali dati diventano accessibili al pubblico [Personal Data Protection Act (§9), in vigore dal 15 gennaio 2019].

In Germania, in assenza di una normativa specifica, si applica la disciplina generale della successione ereditaria anche ai beni digitali. Un caso emblematico è rappresentato dalla pronuncia del *Bundesgerichtshof* (Corte Federale di Giustizia tedesca) del 2018 [BGH, 12.7.2018, III, ZR 183/17, in *Nuova giur. comm.*, 2019, 691 ss., con nota di MATERA, *La successione nell'account digitale, il caso tedesco*], relativa al diritto dei genitori di una ragazza deceduta di accedere al suo *account* Facebook. La decisione ha accolto la richiesta di accesso all'*account* della *de cuius* basandosi sul principio di universalità della successione, secondo cui tutti i rapporti giuridici della defunta – inclusi quelli di natura contrattuale, tra cui l'*account* Facebook – rientrano nel suo patrimonio e sono quindi trasmissibili agli eredi. Tale opinione è stata condivisa anche dal Tribunale di Como (decr. 27.7.2023, n. 3131, in cui si sostiene l'applicazione delle norme sulla successione ereditaria nei rapporti contrattuali di *cloud*).

6. Regime giuridico tra tutela normativa e interventi giurisprudenziali

Nel nostro ordinamento vige la regola generale secondo cui i diritti dell'interessato sopravvivono alla sua morte e possono essere esercitati, *post mortem*, da soggetti specificamente legittimati [Tribunale Milano, sez. I, ord. 9 febbraio 2021: «La regola generale prevista nell'ordinamento italiano in materia di protezione dei dati personali è quella della sopravvivenza dei diritti dell'interessato dopo la sua morte. L'esercizio *post mortem* dei diritti del *de cuius* da parte degli aventi diritto non è ammesso quando l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta comunicata al titolare del trattamento dei dati personali»; Tribunale Bologna sez. I, ord., 25 novembre 2021: «Posto che il Considerando 27 del Reg. UE 679/2016 dispone che: «Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute» e che l'art. 2-terdecies, D.Lgs. n. 101/2018, prevede che: «I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione», è ammissibile la domanda cautelare volta ad ottenere una pronuncia che legittimi la parte ricorrente, che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2-terdecies, ad ottenere il recupero dei dati personali contenuti nell'*account* digitale di un soggetto defunto»]. Tuttavia, è fondamentale distinguere tra il regime giuridico dell'*account* in sé, inteso come rapporto contrattuale con l'Internet Service Provider, e il regime relativo ai contenuti dell'*account*.

Il subentro nella titolarità del rapporto contrattuale con l'ISP implica l'assunzione di tutti i diritti e le facoltà derivanti dal contratto stipulato dal defunto. Questo subentro

riguarda esclusivamente il rapporto giuridico tra l'utente e il fornitore del servizio. D'altra parte, l'acquisizione dei contenuti dell'*account*, come messaggi, fotografie o file, può avvenire sia *iure successionis*, sia *iure proprio* e segue regole diverse [APOSTOLO, op. cit., p. 12].

La giurisprudenza italiana, nel risolvere le controversie aventi ad oggetto gli *account* delle persone decedute, propone un modello basato sull'esercizio dei poteri sui dati personali di persone decedute. La disposizione fondamentale della disciplina della tutela dei dati personali *post mortem* e dell'accesso ad essi è l'art. 2-*terdecies* del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, rubricato «Diritti riguardanti le persone decedute». Questa disposizione si colloca in continuità con quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy). In particolare, il comma 1 stabilisce che «i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento [Reg. UE 2016/679 c.d. GDPR, n.d.a.] riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione».

In applicazione di tale norma, i Tribunali di Milano (ordinanza del 10 febbraio 2021), Bologna (ordinanza del 25 novembre 2021) e Roma (ordinanza del 10 febbraio 2022, n. 2688), all'esito di procedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c., hanno affrontato la questione relativa al diritto di accesso ai dati personali contenuti negli *account* del defunto da parte dei congiunti, risolvendola in loro favore e consentendo loro di ottenere dai provider l'accesso ai dati di *account* di posta elettronica, *social network*, servizi di messaggistica e archiviazione.

La giurisprudenza italiana sembra quindi orientata a riconoscere il diritto di accesso dei congiunti ai dati personali del *de cuius*, purché non vi siano disposizioni contrarie lasciate dal defunto e purché sussistano «ragioni familiari meritevoli di protezione».

Le decisioni citate hanno inoltre evidenziato come la clausola contrattuale, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che vieta la trasferibilità dell'*account*, non soddisfi i requisiti di un consenso inequivoco, specifico, libero e informato, così come richiesto dall'art. 2-*terdecies*, comma 3, secondo cui «La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma». I giudici, infatti, hanno ritenuto che il divieto rappresenti un'eccezione rispetto alla regola generale dell'accessibilità dei dati personali in favore dei congiunti, e che quindi una clausola di tale natura, non possa pregiudicare il diritto degli eredi o dei familiari legittimati di accedere ai dati del *de cuius*, a meno che non sia basata su una volontà chiaramente espressa dall'interessato in conformità ai requisiti previsti dalla legge [Trib. Milano 20 giugno 2022 «la decisione di sottrarre il proprio patrimonio digitale all'accesso dei propri congiunti/eredi è considerata una "divergenza" rispetto alla indicazione normativa, che è quella già ricordata della persistenza; la clausola contrattuale, quindi, che nell'incipit fa salva la diversa disposizione di legge, non può

confliggere con la disposizione normativa stessa che in ossequio al già ricordato principio di persistenza offre una indicazione di base dal contenuto opposto a quello contrattualmente previsto; le speciali indicazioni richiesta volte alla verifica in ordine alla non equivocità, specificità, libertà e consapevolezza della decisione, oltre che la sua varia ampiezza di contenuto rispetto ai diritti coinvolti è difficilmente compatibile con una clausola “generalizzata” che non prevede neppure la possibilità di una scelta personalizzata; vale inoltre osservare che le condizioni generali di contratto non sono datate e non è possibile ricondurle nella forma come depositata al momento della sottoscrizione del contratto»; in dottrina MARINO, op. cit., 143 ss.].

Le pronunce esaminate suscitano le seguenti riflessioni. Anzitutto, l’art. 2-terdecies cod. priv. si dimostra autonomo rispetto alle norme sulla successione ereditaria, poiché il diritto di accesso ai dati personali non dipende dalla trasmissibilità *mortis causa* del rapporto contrattuale né dalla qualifica di erede o legatario del richiedente. Inoltre, si conferma la prevalenza dell’interesse dei familiari all’accesso per ragioni affettive e commemorative rispetto alla tutela della riservatezza dei terzi coinvolti nelle comunicazioni. Su questo punto, la giurisprudenza italiana si allinea a quella tedesca. Tuttavia, mentre in Germania l’accento è posto sulla successione nel rapporto contrattuale, quindi su un interesse di natura patrimoniale (sebbene tutelato anche a livello costituzionale dal §14 GG), in Italia l’accesso è motivato da un’esigenza personale e affettiva, legata alla conservazione della memoria del defunto e al desiderio affettivo dei superstiti [CONFORTINI, op. cit., 122 s.].

Tali decisioni, inoltre, non sono esenti da critiche, in particolare riguardo alla facilità, forse eccessiva, con cui viene consentito ai congiunti l’accesso ai dati personali del defunto. L’accertamento della nullità delle clausole contrattuali che prevedono la cancellazione dei dati e l’intrasferibilità dell’*account* dopo la morte del titolare e il giudizio di meritevolezza degli interessi che giustificano l’accesso, se effettuato in maniera troppo frettolosa, porterebbe a riconoscere quasi automaticamente la sussistenza delle «ragioni familiari meritevoli di tutela», senza la necessaria valutazione caso per caso. Inoltre, le pronunce non distinguono tra i diversi tipi di dati digitali, che, come evidenziato in precedenza, costituiscono una categoria estremamente eterogenea, non regolata in modo uniforme, e non viene tenuto conto delle implicazioni sulla privacy di terzi, i cui dati potrebbero essere coinvolti [MARINO, op. cit., 246 ss.; CARLEO, op. cit., 566 ss.]. Tuttavia, si nota che sono in vari casi l’appartenenza ad un nucleo familiare è un criterio legittimante l’esercizio di diritti a tutela della personalità del defunto [PERLINGERI, *I diritti del singolo quale appartenente al gruppo familiare*, in *Rass. Dir. Civ.*, 1982, 1, 72 ss.] e che tale individuazione dei soggetti legittimati ridurrebbe l’incertezza interpretativa della norma, che invece sembra presupporre un accertamento in concreto sulla meritevolezza della ragione addotta dal richiedente, a prescindere dallo *status familiae*. Sebbene, quindi, la disciplina della protezione dei dati personali sia un valido strumento per risolvere i conflitti sugli account dei defunti, presenta limiti significativi, come l’incertezza dei titoli

di legittimazione e delle procedure di accesso. Del resto, questa disciplina non è stata concepita per regolamentare la successione nei rapporti contrattuali o nei diritti sui contenuti digitali, ma si occupa esclusivamente del rapporto tra titolare del trattamento e interessato [CONFORTINI, op. cit., 123 ss.].

Infine, va ricordato che le pronunce in esame sono state emesse in sede cautelare, ritenendo che *periculum in mora* fosse costituito dalla possibile cancellazione dei dati da parte delle piattaforme dato che, dopo la morte del titolare, cessa l'obbligo di conservazione. Tuttavia, esse impongono al *provider* di comunicare immediatamente le credenziali di accesso ai familiari richiedenti, generando effetti irreversibili (considerando anche che la pronuncia di merito è divenuta solo eventuale a seguito della l. 80/2005) [CARLEO, op. cit., 566 ss.].

Una soluzione giurisprudenziale alternativa rispetto a quella basata sull'art. 2-terdecies è quella che fa leva sulla legge sul diritto d'autore [Trib. Como, sez. II, 27 luglio 2023]. In tale provvedimento, il Tribunale di Como non ha ritenuto condivisibile l'orientamento secondo il quale a cadere in successione sarebbero sempre e soltanto i diritti patrimoniali. Il principio della patrimonialità non si attaglierebbe, infatti, al contesto immateriale, e il *passaggio iure successionis* dovrebbe essere applicato ai diritti aventi ad oggetto i contenuti digitali «nella loro integrità, ossia nelle indissociabili implicazioni personali e patrimoniali» (par. 6.2.2). Tale rilievo risulta condivisibile, in quanto la peculiare dimensione degli oggetti interessati dovrebbe comportare un adattamento delle regole successorie [CONFORTINI, op. cit., 24]. Tuttavia, si osserva che in certi ambiti, tra cui proprio quello riguardante i diritti sull'opera creativa, è la legge stessa ad imporre una diversa disciplina tra elementi personali e patrimoniali della situazione giuridica coinvolta, tanto che gli interpreti sono soliti, invece, riconoscere agli eredi la sola possibilità di procedere allo sfruttamento economico dell'opera [PERTOT, *Sorte postmortale degli oggetti digitali e questioni di diritto successorio*, in *Pactum*, 2024, 3, 468 s.].

7. Autonomia privata e valida manifestazione della volontà del titolare dell'*account*

Alla luce di quanto esposto sul panorama della giurisprudenza italiana, risulta che le decisioni richiamate, ritenendo invalida la volontà contrattuale che prevede la non trasferibilità dell'*account* e la conseguente distruzione dei relativi dati, finiscano per dare prevalenza alla volontà dei congiunti di accedere a tali dati. Questo approccio stabilisce come regola generale la circolazione dell'*account* e dei dati digitali in assenza di un valido patto contrario. Occorre, allora, stabilire come il titolare dell'*account* possa validamente manifestare tale volontà contraria, prestandola con un consenso inequivoco, specifico, libero e informato. Se, infatti, è necessario tutelare il diritto dei congiunti del *de cuius* a

succedere ne (o ad accedere a) i dati contenuti nei suoi *account*, sembra ancora più importante garantire la libertà dell'interessato di deciderne la sorte, tanto in positivo quanto in negativo. E l'attuazione della volontà del titolare dell'*account* rimane una questione di centrale importanza indipendentemente dalla qualificazione dell'acquisto da parte dei legittimati come *iure proprio* o *iure successionis* [CONFORTINI, op. cit., 253].

La frammentazione e le differenze tra gli ordinamenti nazionali evidenziano la necessità di un intervento normativo a livello europeo, volto a creare un quadro giuridico uniforme che possa supportare lo sviluppo dell'economia digitale. Questa prospettiva diventa più realizzabile se si riescono a individuare principi comuni tra le legislazioni dei diversi Paesi, superando le divergenze tecniche derivanti dalle rispettive tradizioni in materia di successione e diritti della personalità. In assenza di soluzioni univoche da parte dei legislatori e delle giurisdizioni locali, il problema della validità di espressione del consenso del titolare dei dati potrebbe essere risolto dagli stessi *provider*, con degli specifici strumenti che consentano agli utenti di definire in anticipo il destino dei loro dati. Sarebbe auspicabile che agli utenti fosse data la possibilità di decidere quali dati debbano essere eliminati alla loro morte, e quali dati invece debbano essere trasmessi, o meglio a quali dati debba essere permesso l'accesso, ai propri eredi, tra la miriade di dati contenuti all'interno di un *account*. La dottrina ha individuato una possibile soluzione giuridica nello strumento del mandato *post mortem exequendum* «che si concretizza in una serie, più o meno complessa, di incarichi gestori conferiti dal mandante (coincidente con il futuro *de cuius*) al mandatario e da eseguirsi dopo la morte del primo (*post mortem*, appunto). Si tratta di un negozio che il *de cuius* conclude con il mandatario *inter vivos* ma i cui effetti sono sottoposti alla condizione sospensiva dell'evento morte, poiché solo dopo questo momento il mandatario potrà compiere quelle attività individuate ex ante dal mandante (oramai, *de cuius*) come direttamente funzionali al soddisfacimento di un suo interesse» [VESTO, *Successione digitale e circolazione dei beni online. Note in tema di eredità digitale*, ESI, 2020, 184]. Questo particolare tipo di mandato è da ritenersi generalmente valido purché non tenda a realizzare un'attribuzione patrimoniale in violazione del divieto dei patti successori [BONILINI, *Concetto, e fondamento, della successione mortis causa*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, I, *La successione ereditaria*, Giuffrè, 2009, 26 ss.; DI STASO, *Il mandato post mortem exequendum*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, 10, 685; BECHINI, *Password, credenziali e successione mortis causa*, CNN, Studio n. 6-2007/IG, 6] e nel contesto nel settore delle tecnologie informatiche sembra uno strumento particolarmente adatto «per attività meramente esecutive di accordi *dispositivi già conclusi e perfezionati in vita* dal mandante/*de cuius*, oppure di disposizioni testamentarie particolari, (...) meri atti materiali di esecuzione dopo la morte, ad esempio la mera consegna delle credenziali al soggetto che ha già acquistato validamente (*inter vivos* o *mortis causa*), per poter entrare in possesso dei dati cui le credenziali danno accesso» [CAMARDI, op. cit., 87].

Tuttavia, occorre ricordare che i *provider*, detentori dei dati, che assumerebbero il ruolo di mandatarî, sono una controparte, rispetto al soggetto che ha sottoscritto il contratto di *account*, e quindi portatori di interessi diversi e anche direttamente confliggenti con quelli del *de cuius* o dei suoi congiunti. In questa prospettiva, sebbene gli interessi dei *provider* a mantenere l'efficienza e la produttività economica delle piattaforme (che rendono per loro più conveniente l'eliminazione dei dati) siano certamente meritevoli di tutela, occorre ricordare che gli interessi del *de cuius* e dei congiunti sono attinenti ai diritti fondamentali della persona, e che quindi meglio sarebbero tutelati da una disciplina di legge che individui per lo meno quegli accorgimenti minimi che i *provider* debbano adottare, per assicurarsi che sia rispettata la volontà del soggetto cui appartengono i dati che vengono immessi nelle loro piattaforme.

Bibliografia essenziale

APOSTOLO, *Eredità digitale: inquadramento generale*, Studio CNN 1/2023

ARCELLA, *La tutela della personalità del defunto e la protezione post mortem dei dati personali*, in *Notariato*, 2021, 6, 608 ss.

ASTONE, *Il diritto all'oblio*, in BOCCHINI (a cura di) *Manuale di diritto privato dell'informatica*, ESI, 2023, 139 ss.

BACHELET, *Il contratto di scambio di "servizi contro dati" (o contro prezzo)*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, 6, 1133 ss.

BECHINI, *Password, credenziali e successione mortis causa*, CNN, Studio n. 6-2007/IG

BEMBO, *Carte, documenti, ritratti, ricordi di famiglia*, nel *Trattato di diritto delle successioni e donazioni* diretto da Bonilini, I, *La successione ereditaria*, Giuffrè, 2009, 799 ss.

BOCCHINI, *Nuovi beni digitali e mondi dematerializzati. I metaversi*, in *Manuale di diritto privato dell'informatica*, ESI, 2023

BONAVITA, *Identità digitale, corpo elettronico e reputazione*, in ZICCARDI e PERRI (a cura di), *Tecnologia e diritto*, II, Giuffrè, 2019, 25 ss.

BONAVITA, *Il corpo elettronico*, in CASSANO e PREVITI (a cura di) *Il diritto di internet nell'era digitale*, Giuffrè, 2020, 107 ss.

BONILINI, *Concetto, e fondamento, della successione mortis causa*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, I, La successione ereditaria, Giuffrè, 2009, 26 ss.

CALVO, *La successione digitale tra logiche panproprietary ed extrapatrimonialità*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2024, 6, 1378 ss.

CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, in *Dir. Inf.*, 2018, 1, 70 ss.

CARLEO, *Clausola di intrasmissibilità mortis causa degli account*, in CONFORTINI (a cura di) *Clausole negoziali*, III, Utet, 2024, 555 ss.

CARROLL, *Digital Assets: A Clearer Definition*, *Digital Est. Resource*, in *thedigitalbeyond.com*, 30 gennaio 2012

CHAN, *Postmortem Life On-Line*, in *Probate&Property*, 2011, Vol. 25, 4, 35 ss.

CODELUPPI, *Il biocapitalismo, Verso lo sfruttamento integrale di corpi, cervelli, emozioni*, Bollati Boringhieri, 2008

CONFORTINI, *Persona e patrimonio nella successione digitale*, Giappichelli, 2023

COSTANTINO, *I beni in generale*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Rescigno, I, Utet, 2005, 3 ss.

D'ARMINIO MONFORTE, *La successione nel patrimonio digitale*, Pacini, 2020

DE CUPIS, *I diritti della personalità*, nel *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da Cicu e Messineo, IV, Giuffrè, 1982, 616 ss.

DE FRANCESCO, *La successione mortis causa nei rapporti contrattuali: spunti interpretativi sull'art. 2 terdecies Codice privacy e sull'eredità "digitale"*, in *Contr. e impr.*, 2022, 2, 667 s.

DE ROSA, *Trasmissibilità mortis causa del patrimonio digitale*, in *Notariato*, 2021, 5, 495 ss.

DELLE MONACHE, *Successione mortis causa e patrimonio digitale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 2, 463 ss.

FUMAGALLI, *Bioeconomia e capitalismo cognitivo. Verso un nuovo paradigma di accumulazione*, Carocci, 2007

GORASSINI, *Lo spazio digitale come oggetto di un diritto reale?*, in *MediaLaws*, 2018, 2, 59 ss.

LAS CASAS, *Capitalismo dell'informazione e circolazione della ricchezza*, ESI, 2024

MAGNANI, *Il patrimonio ereditario e la sua devoluzione ereditaria*, in *Vita notarile*, 2019, 3, 1281 ss.

MANIACI e D'ARMINIO MONFORTE, *L'eredità digitale tra silenzio della legge ed esigenze di pianificazione*, in *Corriere Giur.*, 2020, 11, 1367 ss.

MARINO, *Mercato digitale e sistema delle successioni mortis causa*, ESI, 2022

MASPES, *Successione digitale, trasmissione dell'account e condizioni generali di contratto predisposte dagli internet services providers*, in *Contratti*, 2020, 5, 583 ss.

MOLLO, *Il diritto alla protezione dei dati personali quale limite alla successione mortis causa*, in *Jus civile*, 2020, 430 ss.

MORRI, *Il diritto d'autore. Le lettere missive ricevute da de cuius*, in *Tratt. Bonilini*, I, Utet, 2009, 695 ss.

PASQUINO, *Le monete virtuali*, in *Manuali di diritto privato dell'informatica*, ESI, 2023

PERLINGERI, *I diritti del singolo quale appartenente al gruppo familiare*, in *Rass. Dir. Civ.*, 1982, 1, 72 ss.

PERTOT, *Sorte postmortale degli oggetti digitali e questioni di diritto successorio*, in *Pactum*, 2024, 3, 468 ss.

PULITANÒ, *Il «soggetto» della modernità e i suoi beni*, <https://www.ratioiuris.it/il-soggetto-della-modernita-e-i-suoi-beni>, 1 giugno 2023

QUARTA, *Mercati senza scambi. Le metamorfosi del contratto nel capitalismo della sorveglianza*, ESI, 2020

RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2019, 1, 88 ss.

RICCIUTO, *La pubblicazione dell'epistolario confidenziale di uno scrittore, Ancora in tema di personalità morale dell'autore dopo la sua morte*, in *Dir. Inf.*, 1995, 3, 626 ss.

RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, 2012

SCHMIDT-KESSEL e PERTOT, *Donazione di dati personali e risvolti successori*, in ARROYO AMAYUELAS, BALDUS, DE CARVALHO GOMES, LEROYER, LU, RAINER (a cura di) *Casi controversi in materia di diritto delle successioni, Esperienze straniere*, II, ESI, 2019, 901 ss.

SGANGA, *Sub Art. 810*, in *Codice civile. Commentario* fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, Giuffré, 2015, 3 ss.

TESCARO, *La tutela postmortale della personalità morale e specialmente dell'identità personale*, in *Jus Civile*, 2014, 316 ss.

TROLLI, *La successione mortis causa nei dati personali del defunto e i limiti al loro trattamento*, *Jus Civile*, 2019, 313 ss.

TUCCILLO, *La successione ereditaria avente ad oggetto le carte, i documenti, i ritratti e i ricordi di famiglia*, in *Dir. Succ. fam.*, 2016, 1, 159 ss.

VESTO, *Successione digitale e circolazione dei beni online. Note in tema di eredità digitale*, ESI, 2020

VIGORITO, *La 'persistenza' postmortale dei diritti sui dati personali: il caso Apple*, in *Dir. inf.*, 2021, 6, 41 ss.

ZACCARIA, *La successione mortis causa nei diritti di disporre i dati personali digitalizzati*, in *Studium iuris*, 2020, 11, 1370 ss.

ZICCARDI, PERRI, voce *Infosfera*, in *Dizionario Legal Tech*, Giuffré, 2020, 891 ss.

ZOPPINI, *Le "nuove proprietà" nella trasmssione ereditaria della ricchezza (note a margine di una teoria dei beni)*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2000, 1, 185 ss.